SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 177

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 luglio 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352.

**Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

*Accesso informale*

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 4.

*Procedimento di accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla recezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

## Art. 5.

*Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*

1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

## Art. 6.

*Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni*

1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

*a)* le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;

*b)* le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

*c)* la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

*d)* l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

## Art. 7.

*Non accoglimento della richiesta*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 8.

*Disciplina dei casi di esclusione*

1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

*a)* quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

*b)* quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

*c)* quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

*d)* quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Art. 9.

*Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi*

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 10.

*Commissione per l'accesso*

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto di accesso.

3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali.

Art. 11.

*Archivio delle istanze di accesso*

1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.

4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni.

Art. 12.

*Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche*

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.

Art. 13.

*Disciplina transitoria*

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8.

2. Decorso il termine di un anno di cui al comma 1, l'accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1992*
*Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 19*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

Si trascrive il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990.

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 [v. in nota all'art. 8, *n.d.r.*], nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [v. in nota alle premesse, *n.d.r.*], entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

*a)* la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

*b)* la politica monetaria e valutaria;

*c)* l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

*d)* la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 [v. in nota all'art. 10, *n.d.r.*] hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 [trattasi degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, *n.d.r.*], salvo diverse disposizioni di legge».

L'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986, sopracitato, così recita:

«Art. 9 (*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*). — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, *nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.*

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera *a)*. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

*Note alle premesse:*

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

*Note all'art. 1:*

Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Si trascrive il testo dell'intero art. 22 della medesima legge n. 241/1990:

«Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27 [trattasi della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, *n.d.r.*]».

*Nota all'art. 2:*

— Per il testo dell'intero art. 22 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 4:*

— Si trascrive il testo dell'intero art. 25 della legge n. 241/1990:

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 [v. in nota al titolo, *n.d.r.*] e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'intero art. 22 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 25 della medesima legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 4.

*Nota all'art. 6:*

— Per il testo dell'intero art. 22 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

*Note all'art. 8:*

— Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente:

«Art. 12. — Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

*Note all'art. 10:*

— Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— L'art. 23 della medesima legge n. 241/1990 così recita:

«Art. 23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 [v. in nota all'art. 1, *n.d.r.*] si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi».

*Nota all'art. 13:*

— Per il testo dell'intero art. 24 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

92G0377

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1992.

**Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. avv. Ferdinando Facchiano.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio on. avv. Ferdinando Facchiano l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività ed i compiti di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. avv. Ferdinando Facchiano è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro è altresì delegato:

*a)* alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

*b)* ai rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1992

*Il Presidente:* AMATO

92A3564

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1992.

**Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali on. avv. Raffaele Costa.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Raffaele Costa è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali on. avv. Raffaele Costa, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

*a)* le attività inerenti le politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività e riferendone periodicamente alle Camere;

*b)* l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4;

*c)* l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, nonché le procedure delle attività di adempimento agli obblighi comunitari, ivi comprese le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

*d)* la definizione della posizione italiana nella formulazione di atti comunitari, anche attraverso la consultazione di operatori privati e di parti sociali interessati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti per settore;

*e)* le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relative al «Mercato interno», rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari designati dai Ministeri interessati;

*f)* il coordinamento dei finanziamenti comunitari nei confronti delle amministrazioni, enti e soggetti destinatari, nonché la promozione delle iniziative di controllo, verifica ed efficace utilizzo delle risorse, anche intervenendo ai fini della tempestiva disponibilità delle risorse nazionali connesse e dell'attivazione del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;

*g)* l'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (PIM), nonché dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, CEE numeri 4253, 4254, 4255 e 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativi alla destinazione dei Fondi comunitari a finalità strutturali, mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i rapporti con le autorità territorialmente competenti e con gli organi delle Comunità europee, in collegamento con il Ministero degli affari esteri;

*h)* la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari;

*i)* la presidenza del comitato interministeriale per i PIM, del comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee e del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente.

Per quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro è altresì delegato ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo a:

*a)* l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione;

*b)* l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

*c)* l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

*d)* i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

*e)* il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

*f)* l'attività dei Commissari del Governo nelle regioni, nonché la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno;

*g)* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*h)* i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali o di rilievo comunitario, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

*i)* la definizione di questioni inerenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

*l)* gli atti relativi alle funzioni di inidirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

*Il Presidente:* AMATO

92A3565

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1992.

**Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali prof. Adriano Bompiani.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Bompiani è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, prof. Adriano Bompiani, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti:

*a)* le problematiche sociali emergenti, nonché le conseguenti attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;

*b)* la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, alle problematiche della famiglia, dell'età minore, degli adolescenti, dei giovani e della terza età, degli handicappati, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione, degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato;

*c)* i rapporti e la cooperazione con gli organismi operanti in materia di servizi sociali in Italia e all'estero, d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

*d)* l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati;

*e)* lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, finalizzati in particolare allo sviluppo e alla razionalizzazione delle relative iniziative, anche costituendo a tal fine comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico;

*f)* l'elaborazione di studi e proposte di riforma delle normative e delle misure amministrative in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nella lettera *b)*, d'intesa con i Ministri interessati e in collegamento con le amministrazioni pubbliche competenti;

*g)* la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

*h)* le iniziative per l'anno internazionale dell'anziano, indetto con decisione CEE n. 91/49, e per l'anno internazionale della famiglia indetto con risoluzione ONU n. 45/133;

*i)* la verifica dell'attuazione della dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, creando, a tale scopo, un osservatorio nazionale sui problemi dei minori che possa elaborare anche una proposta di statuto dei diritti del minore.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

a provvedere agli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione, e ad assicurare il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

*Il Presidente:* AMATO

92A3566

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 luglio 1992.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° agosto 1992.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1992.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1993, è pari al 7 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

*a)* determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

*b)* calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° agosto e al 1° febbraio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1993 e l'ultima il 1° agosto 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* si eliminano le richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, rappresentano il primo 10% dell'importo nominale totale delle richieste pervenute;

*b)* si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale delle richieste residue dopo l'eliminazione del 10% delle domande di cui al punto *a)*;

*c)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo un punto percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto *b)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 agosto 1992 con versamento di dietimi d'interesse di tre giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 4 agosto 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta maggiorato degli interessi di tre giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli: il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1992*
*Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 383*

92A3567

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 giugno 1992.

**Finanziamento dei progetti previsti dal piano triennale di salvaguardia ambientale finalizzati al disinquinamento atmosferico ed acustico (programma DISIA).**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente» e in particolare l'art. 7;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 1990 relativa all'approvazione del «Programma triennale 1989-91 per la tutela dell'ambiente» emanata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 305/1989 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1990);

Vista l'ulteriore deliberazione del CIPE del 30 luglio 1991 recante modificazioni al citato programma;

Considerato che tra le direttrici programmatiche operative della citata deliberazione del 3 agosto 1990 è inserito il programma generale per il disinquinamento atmosferico ed acustico, in sigla DISIA, di cui al citato art. 7 della legge n. 305/1989;

Considerato che tra le tipologie degli interventi del citato programma generale DISIA le iniziative relative agli «Obiettivi di qualità» ed al «Censimento delle tipologie delle fonti di inquinamento acustico nelle aree urbane» sono coordinate direttamente dal Ministero dell'ambiente secondo le modalità di cui alla sez. 5, cap. 4, par. 2, delle deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990;

Vista la relazione conclusiva della citata commissione tecnico-scientifica formalizzata con nota n. 5/RIS/9 dell'8 ottobre 1991, relativa alla valutazione prevista dall'art. 7, comma 2, della legge n. 305/1989 su tutte le istanze di finanziamento pervenute e riferite all'attuazione e concretizzazione del programma generale DISIA - interventi diretti;

Considerato che i risultati della valutazione della citata commissione tecnico-scientifica nonché le conseguenti proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate e analiticamente riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 8 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 53, con il quale si è approvato il relativo programma ed assunto l'impegno della spesa derivante dalla sua attuazione sul cap. 8400 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente a carico dei residui 1989 e 1990;

Considerata altresì l'esigenza di procedere secondo quanto previsto dalla citata deliberazione del CIPE del 3 agosto 1989, alla sez. 5, cap. 4, par. 2, relativamente agli interventi di competenza diretta del Ministero dell'ambiente, con la preliminare emissione di specifico provvedimento per l'approvazione delle proposte ammesse al finanziamento, con la correlata determinazione della misura del finanziamento concesso e rinviando a successivi contratti di affidamento le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi nonché la regolamentazione delle relative attività di controllo e di verifica da parte del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato elenco per l'importo complessivo di lire 9.454 milioni per gli importi a fianco a ciascuno indicati e con le relative indicazioni e prescrizioni tecniche.

Art. 2.

Con appositi contratti da stipularsi ai sensi della sez. 5, cap. 4, par. 2, della deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990, indicata nelle premesse, e secondo le vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato con i soggetti titolari delle proposte finanziate, saranno stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attività di verifica e controllo da parte del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente art. 1 farà carico a quella determinata con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1991, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1992

*Il Ministro:* RUFFOLO

ALLEGATO

## PROGETTI FINANZIATI

| Progressivo | Settore | TITOLO DEL PROGETTO | Proponente | Finanziamento concesso (lire milioni) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A | Sviluppo di una metodologia per l'analisi dei livelli di qualità dell'aria in aree urbane e sua applicazione sperimentale su un'area campione | Tema S.p.a | 1 010 |
| 6 | C | Censimento delle tipologie delle fonti di inquinamento acustico nell'area urbana del comune di Bari | Raggruppamento di imprese IN.GEP. | 1 020 |
| 15 | A | Obiettivi di risanamento atmosferico per aree urbane diffuse con centri storici, con particolare riferimento all'Umbria | Battelle Europa | 500 |
| 16 | A | Individuazione degli obiettivi di risanamento acustico nelle aree urbane | Aeritalia S.A.I.P.A. | 2.421 |
| 17 | A | Obiettivi di risanamento atmosferico per aree integrate urbane, portuali, aeorportuali e industriali con particolare riferimento al polo Ancona Falconara | D'Appolonia S.p.a. | 500 |
| 22 | C | Manuale d'uso per gli interventi di riduzione ed eliminazione dell'inquinamento acustico | Raggruppamento d'imprese: CISE S.p.a., NIER S.r.l., Technosynesis-SIR S.p.a , Te chso S.p.a. | 3.000 |
| 23 | C | Censimento delle tipologie delle fonti di inquinamento acustico nell'area metropolitana di Trieste | TEI S.p.a , ingegneria | 1.003 |

## PRESCRIZIONI

| N progetto | DESCRIZIONI |
|---|---|
| 5 | *a)* L'area sperimentale, dalla quale dovranno essere generalizzati i risultati, sarà indicata dal Ministero dell'ambiente;<br>*b)* dovrà essere chiarito il raccordo tra l'intervento proposto e lo studio già finanziato dal Ministero dell'ambiente e di cui TEMA S.p.a. è titolare. |
| 6 | *a)* Si deve intendere che l'area di Bari è l'area sperimentale a partire dalla quale saranno generalizzati i risultati dell'analisi. |
| 15 | *a)* Lo sviluppo del progetto dovrà essere funzionale alla definizione degli obiettivi di qualità in aree dalle specifiche caratteristiche indicate dal proponente. |
| 16 | *a)* Rilevamenti e sperimentazioni dovranno essere eseguiti su due aree urbane indicate dal Ministero dell'ambiente;<br>*b)* i risultati sperimentati dovranno essere funzionali alla generalizzazione delle indicazioni emerse. |
| 17 | *a)* Lo sviluppo del progetto dovrà essere funzionale alla definizione degli obiettivi di qualità in aree dalle specifiche caratteristiche indicate dal proponente. |
| 22 | *a)* Al proponente è richiesta l'esecuzione della parte di progetto inerente la tipologia *C* e indicata nella scheda progetto come sezioni 2, 3 e 6. La parte inerente la tipologia *A* dovrà essere sviluppata solo nelle parti strettamente funzionali allo sviluppo delle attività di tipologia *C;*<br>*b)* le attività di rilevamento e sperimentazione dovranno essere limitate a due aree urbane designate dal Ministero dell'ambiente, a partire dalle quali saranno generalizzati i risultati delle analisi. |
| 23 | *a)* Si deve intendere che l'area di Trieste è l'area sperimentale a partire dalla quale saranno generalizzati i risultati dell'analisi |

92A3552

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 marzo 1992.

**Impegno della somma complessiva di lire 315,500 miliardi, per il 1992, a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, di cui alle delibere CIPE 11 gennaio 1990 e 31 gennaio 1992, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/1981, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/1981, n. 146/1981 e n. 321/1981;

Vista la delibera CIPE dell'11 novembre 1990, con la quale, fra l'altro, è stata effettuata la ripartizione di programma delle risorse finanziarie (ex legge n. 219/1981) per il 1992, per complessive lire 315.500 miliardi a favore dei comuni della Campania e Basilicata in essa indicati;

Vista la propria successiva delibera CIPE 31 gennaio 1992, con la quale si rendono trasferibili le risorse finanziarie (ex legge n. 219/1981) per il 1992, per complessive lire 315.500 miliardi, già assegnate ai comuni della Campania e Basilicata dalla citata precedente delibera CIPE 11 gennaio 1990;

Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416, per l'esercizio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 300.009.000.000 è impegnata, per il 1992, a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, di cui alla delibera CIPE 31 gennnaio 1992, citata in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuno — di cui alla delibera CIPE dell'11 gennaio 1990 — di seguito indicati:

REGIONE CAMPANIA

(Importi in milioni di lire)

| | Edil. | P.I.P. | Totale |
|---|---|---|---|
| *Comuni della provincia di Avellino:* | | | |
| Avellino | 3.122 | — | 3.122 |
| Bisaccia | 3.122 | 4.000 | 7.122 |
| Calabritto | 3.122 | — | 3.122 |
| Calitri | 3.122 | — | 3.122 |
| Caposele | 3.122 | — | 3.122 |
| Conza della Campania | 3.122 | — | 3.122 |
| Lioni | 3.122 | — | 3.122 |
| Morra de Sanctis | 3.122 | — | 3.122 |
| Salza Irpina | 3.122 | — | 3.122 |
| San Mango sul Calore | 3.122 | — | 3.122 |
| San Michele di Serino | 3.122 | — | 3.122 |
| Sant'Andrea di Conza | 3.122 | — | 3.122 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | 3.122 | — | 3.122 |
| Senerchia | 3.122 | · | 3.122 |
| Solofra | 3.122 | | 3.122 |
| Sorbo Serpico | 3.122 | · | 3.122 |
| Teora | 3.122 | - | 3.122 |
| Torella dei Lombardi | 3.122 | — | 3.122 |
| Andretta | — | 5.000 | 5.000 |
| Ariano Irpino | — | 6.000 | 6.000 |
| Cervinara | — | 5.000 | 5.000 |
| Mercogliano | | 7.500 | 7.500 |
| Mirabella Eclano | — | 4.000 | 4.000 |
| Montefalcione | — | 3.000 | 3.000 |
| Monteforte Irpino | — | 3.000 | 3.000 |
| Montefredane | — | 3.000 | 3.000 |
| Montefusco | — | 3.000 | 3.000 |
| Montella | — | 3.000 | 3.000 |
| Nusco | — | 4.000 | 4.000 |
| Pietradefusi | — | 3.000 | 3.000 |
| Pietrastornina | — | 2.000 | 2.000 |
| Prata di Principato Ultra | — | 4.000 | 4.000 |
| San Martino Valle Caudina | — | 4.000 | 4.000 |
| Sant'Angelo a Scala | — | 2.000 | 2.000 |

| | (Importi in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| | Edil. | P.I.P. | Totale |
| Summonte | - | 2.000 | 2.000 |
| Torre le Nocelle | -- | 2.000 | 2.000 |
| Venticano | -- | 4.000 | 4.000 |
| Totale . . . | 56.196 | 73.500 | 129.696 |
| *Comuni della provincia di Benevento:* | | | |
| Benevento | — | 7.000 | 7.000 |
| Ceppaloni | — | 2.100 | 2.100 |
| Cerreto Sannita | -- | 2.100 | 2.100 |
| Forchia | — | 2.100 | 2.100 |
| Fragneto L'Abate | -- | 2.100 | 2.100 |
| Montesarchio | --- | 2.100 | 2.100 |
| Pietrelcina | - - | 2.100 | 2.100 |
| San Giorgio del Sannio | - - - | 2.100 | 2.100 |
| San Leucio del Sannio | -- | 2.100 | 2.100 |
| San Nicola Manfredi | -- | 2.100 | 2.100 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | — | 2.100 | 2.100 |
| Totale . . . | -- | 28.000 | 28.000 |
| *Comuni della provincia di Caserta:* | | | |
| Aversa | -- | 3.000 | 3.000 |
| Maddaloni | -- | 2.500 | 2.500 |
| Totale . . . | | 5.500 | 5.500 |
| *Comuni della provincia di Napoli:* | | | |
| Cicciano | - | 2.500 | 2.500 |
| Ercolano | - - | 3.000 | 3.000 |
| Frattamaggiore | --- | 3.000 | 3.000 |
| Giugliano in Campania | — | 3.000 | 3.000 |
| Monte di Procida | --- | 3.000 | 3.000 |
| Pozzuoli | — | 2.500 | 2.500 |
| Sant'Agnello | -- | 3.000 | 3.000 |
| Torre del Greco | - | 3.000 | 3.000 |
| Totale . . . | - | 23.000 | 23.000 |

| | (Importi in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| | Edil. | P.I.P. | Totale |
| *Comuni della provincia di Salerno:* | | | |
| Campagna | 3.121 | - | 3.121 |
| Castelnuovo di Conza | 3.121 | | 3.121 |
| Colliano | 3.121 | — | 3.121 |
| Laviano | 3.121 | - | 3.121 |
| Ricigliano | 3.121 | - - | 3.121 |
| Romagnano al Monte | 3.121 | — | 3.121 |
| Salvitelle | 3.121 | - | 3.121 |
| San Gregorio Magno | 3.122 | 4.000 | 7.122 |
| Santomenna | 3.122 | - | 3.122 |
| Valva | 3.122 | - - | 3.122 |
| Atena Lucana | — | 2.000 | 2.000 |
| Castel San Lorenzo | - | 2.000 | 2.000 |
| Contursi Terme | - - | 2.000 | 2.000 |
| Eboli | - | 2.000 | 2.000 |
| Montesano sulla Marcellana | - | 2.000 | 2.000 |
| Nocera Superiore | -- | 2.000 | 2.000 |
| Palomonte | --- | 2.000 | 2.000 |
| Polla | | 2.000 | 2.000 |
| San Pietro al Tanagro | --- | 2.000 | 2.000 |
| San Rufo | - | 2.000 | 2.000 |
| Sant'Arsenio | - - | 2.000 | 2.000 |
| Sapri | -- | 2.000 | 2.000 |
| Sassano | | 2.000 | 2.000 |
| Teggiano | -- | 2.000 | 2.000 |
| Totale . . . | 31.213 | 32.000 | 63.213 |

REGIONE BASILICATA

| | (Importi in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| | Edil. | P.I.P. | Totale |
| *Comuni della provincia di Matera:* | | | |
| Aliano | -- | 600 | 600 |
| Ferrandina | — | 500 | 500 |
| Gorgoglione | - | 700 | 700 |
| Grassano | — | 1.500 | 1.500 |
| Grottole | -- | 1.000 | 1.000 |
| Stigliano | - - | 1.000 | 1.000 |
| Tricarico | -- | 500 | 500 |
| Totale . . . | - - | 5.800 | 5.800 |

| | (Importi in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| | Edil. | P.I.P. | Totale |
| *Comuni della provincia di Potenza:* | | | |
| Balvano | 1.400 | 500 | 1.900 |
| Bella | 1.400 | 500 | 1.900 |
| Brienza | 1.400 | 2.000 | 3.400 |
| Castelgrande | 1.400 | 2.000 | 3.400 |
| Muro Lucano | 1.400 | 3.000 | 4.400 |
| Pescopagano | 1.400 | 500 | 1.900 |
| Potenza | 1.400 | 3.000 | 4.400 |
| Ruvo del Monte | 1.400 | 2.000 | 3.400 |
| Vietri di Potenza | 1.400 | 500 | 1.900 |
| Albano di Lucania | | 1.000 | 1.000 |
| Anzi | — | 1.000 | 1.000 |
| Armento | | 400 | 400 |
| Barile | | 600 | 600 |
| Calvello | | 600 | 600 |
| Filiano | | 600 | 600 |
| Gallicchio | | 1.000 | 1.000 |
| Laurenzana | | 1.500 | 1.500 |
| Maschito | — | 1.000 | 1.000 |
| Melfi | | 1.200 | 1.200 |
| Moliterno | — | 1.000 | 1.000 |
| Montemurro | | 750 | 750 |
| Picerno | - | 500 | 500 |
| Pietrapertosa | | 750 | 750 |
| Rapone | - | 1.200 | 1.200 |
| Ripacandida | — | 1.250 | 1.250 |
| Sant'Angelo le Fratte | | 250 | 250 |
| Sasso di Castalda | — | 1.800 | 1.800 |
| Savoia di Lucania | | 800 | 800 |
| Teana | | 1.000 | 1.000 |
| Totale ... | 12.600 | 32.200 | 44.800 |

Art. 2.

La somma complessiva di L. 15.491.000.000 è impegnata, per il 1992, a favore dei comuni della provincia di Potenza secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati per interventi per il recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 1930 (art. 15 del decreto-legge n. 474/1987, convertito in legge n. 12/1988), ad incremento dei fondi attribuiti per l'anno 1992, di cui alle delibere CIPE 11 gennaio 1990 e 31 gennaio 1992.

| | Importi in milioni di lire |
|---|---|
| *Comuni della provincia di Potenza:* | |
| Atella | 500 |
| Barile | 1.500 |
| Ginestra | 300 |
| Melfi | 9.000 |
| Rapolla | 500 |
| Rionero in Vulture | 3.191 |
| Ripacandida | 500 |
| Totale ... | 15.491 |

Art. 3.

È autorizzato il versamento a favore dei comuni delle regioni Campania e Basilicata secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di lire 315,500 miliardi graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CIRINO POMICINO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1992*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 144*

92A3569

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 luglio 1992.

**Aliquota di sovrapprezzo termico.** (Provvedimento n. 13/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 22 novembre 1989;

Considerate la particolari ed urgenti necessità produttive ed occupazionali delle aziende operanti nel settore dell'alluminio primario in aree depresse della regione Sardegna;

Tenuto conto del costo dell'energia elettrica a livello comunitario in situazioni corrispondenti;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e con l'applicazione del criterio stabilito dalla disposizione finale n. 1 del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990, l'aliquota di sovrapprezzo termico applicata alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario, in Sardegna, è complessivamente fissata in 8,8 £/kWh.

Il 70% di detta aliquota è da considerarsi quale aliquota ordinaria.

Roma, 24 luglio 1992

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Presidente della giunta*
GUARINO

92A3580

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

*Facoltà di magistero:*

psicologia dell'età evolutiva;

storia della lingua francese;

letteratura italiana;

lingua e letteratura inglese,

(dal 1° novembre 1992 gli insegnamenti saranno attivati presso la facoltà di lettere e filosofia).

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

*Facoltà di giurisprudenza:*

istituzioni di diritto processuale civile;

diritto comune.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

*Facoltà di conservazione dei beni culturali:*

teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

cultura tecnologica della progettazione;

composizione architettonica (II annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3585

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Modificazione allo statuto della Lega navale italiana

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1992, registro n. 32 Difesa, foglio n. 210, è stato modificato l'art. 24 dello statuto della Lega navale italiana.

92A3554

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Riconoscimento della personalità giuridica alla «Fondazione marittima ammiraglio Michelagnoli», in Taranto

Con decreto ministeriale 28 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1992, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 216, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione marittima ammiraglio Michelagnoli», con sede in Taranto.

92A3555

## REGIONE PUGLIA

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bitonto e Brindisi

La giunta della regione Puglia con atto n. 1882 del 24 aprile 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto (Bari), per la realizzazione di un centro sociale per il culto in via Patierno - Ditta «Exodus S.a.s.».

La giunta della regione Puglia con atto n. 4972 del 28 ottobre 1991 reso esecutivo a seguito della delibera di chiarimenti alla commissione governativa di controllo operata con delibera della giunta regionale n. 1879 del 24 aprile 1992, ha deliberato di approvare l'adozione di variante al piano regolatore generale del comune di Brindisi per la individuazione di aree da destinare ad impianti sportivi

92A3556

## REGIONE VENETO

### Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Montegrotto Terme e Abano Terme

Con provvedimento n. 244 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Hotel Garden, con sede in Montegrotto Terme, corso Terme, codice fiscale 00898530282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Garden», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, fisiochinesiterapia, inalazioni, aerosol, estetica, grotta, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Gottardo Alberto..

Con provvedimento n. 680 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Terme Europa, con sede in Abano Terme, via V. Flacco n. 13, codice fiscale 02322530284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Europa», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, estetica, grotta e piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Ferraro Claudio.

92A3557

## CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

### Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 settembre 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1993:

1) 6% GARANTITI DALLO STATO SS AUTOSTRADE:

*Emissione prima:*

Estrazione a sorte di:

n. 2.175 titoli di L. 50.000
» 1.588 titoli di » 500.000
» 1.407 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.309.750.000.

2) 7% GARANTITI DALLO STATO SS AUTOSTRADE;

*Emissione prima:*

Estrazione a sorte di:

n. 2.131 titoli di L. 50.000
» 2.081 titoli di » 500.000
» 4.298 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.445.050.000;

*Emissione seconda:*

Estrazione a sorte di:

n. 784 titoli di L. 100.000
» 1.065 titoli di » 500.000
» 3.753 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.363.900.000.

3) 7% SS INTERVENTI STATALI

*Emissione ventennale 1/73-1/93 - 3ª Em.:*

estrazione a sorte di n. 43 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 39.383.700.000.

*Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 2ª Tr.:*

estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 27.715.300.000

*Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 3ª Tr.:*

estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.276.400.000

*Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 4ª Tr.:*

estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.730.700.000.

*Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 5ª Tr.*

estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.559.000.000.

*Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em.:*

estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.706.200.000.

*Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em - 2ª Tr*

estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.711.500.000.

*Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 3ª Tr.*

estrazione a sorte di n. 27 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 29.162.700.000.

*Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em - 4ª Tr*

estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.106.000 000

4) 8% GARANTITE DALLO STATO SS AUTOSTRADE:

*Emissione 1974.*

Estrazione a sorte di:

n 28 titoli di L. 100.000
» 49 titoli di » 500.000
» 2.682 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.709.300.000;

*Emissione seconda 1974:*

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 80 titoli di » 500.000
» 2.982 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.024.400.000:

*Emissione 1975:*

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 2.437 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.472.400.000.

5) 9% GARANTITE DALLO STATO SS. AUTOSTRADE:

*Emissione 1975:*

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 54 titoli di » 500.000
» 596 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 624.600.000;

*Emissione seconda 1975:*

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 100.000
» 68 titoli di » 500.000
» 642 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 679.500.000;

*Emissione 1976:*

Estrazione a sorte di.

n. 4 titoli di L. 100.000
» 48 titoli di » 500.000
» 1.228 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.252.400.000.

6) 10% GARANTITE DALLO STATO SS AUTOSTRADE:

*Emissione 1977:*

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 96 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.100.000.

7) 10% SS INTERVENTI STATALI:

*Emissione quindicennale - Em. 1978:*

estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.880.500.000

*Emissione quindicennale - Em. 1978 - 2ª Tr.:*

estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.256.400.000

Totale generale: L. 171.467.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati

92A3546

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso di rettifica al decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia».** (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, riportato alla pag. 37 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... "1. Il personale di cui al comma 1 *dell'articolo 2* è posto a disposizione dei prefetti" ...», si legga ed intenda: «... "1. Il personale di cui al comma 1 *dell'articolo 1* è posto a disposizione dei prefetti" ...».

92A3600

**Comunicato relativo al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.»** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992)

All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... alla legge *29* novembre 1990, n. 342.» leggasi: «... alla legge *22* novembre 1990, n. 342.».

92A3598

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1992 recante: «Aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 1990, delle indennità mensili spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 18 luglio 1992).

In calce al decreto presidenziale citato in epigrafe, alla pagina 5, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono inseriti i seguenti estremi di registrazione presso la Corte dei conti del decreto medesimo: «*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992, registro n. 6 Trasporti, foglio n 400*».

92A3550

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| Tipo | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari. | |
| | - annuale | L. 330.000 |
| | - semestrale | L. 180.000 |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale | |
| | - annuale | L. 60.000 |
| | - semestrale | L. 42.000 |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee. | |
| | - annuale | L. 185.000 |
| | - semestrale | L. 100.000 |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali. | |
| | - annuale | L. 60.000 |
| | - semestrale | L. 42.000 |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni. | |
| | - annuale | L. 185.000 |
| | - semestrale | L. 100.000 |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali. | |
| | - annuale | L. 635.000 |
| | - semestrale | L. 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**